MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

AGREA
Bologna, 2 ottobre 2013

La nuova Politica Agricola Comune 2014 – 2020

Felice Assenza
Direttore Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea

Ministero delle politiche

Scenario globale: crisi finanziaria e volatilità dei prezzi

Negli ultimi anni i mercati agroalimentari sono stati interessati da una forte instabilità che ha generato squilibri macroeconomici in tutto il mondo:

1. fluttuazioni dei prezzi sempre più frequenti

2. ampliamento della forbice tra prezzi all'origine e prezzi al consumo

Instabilità dei mercati...

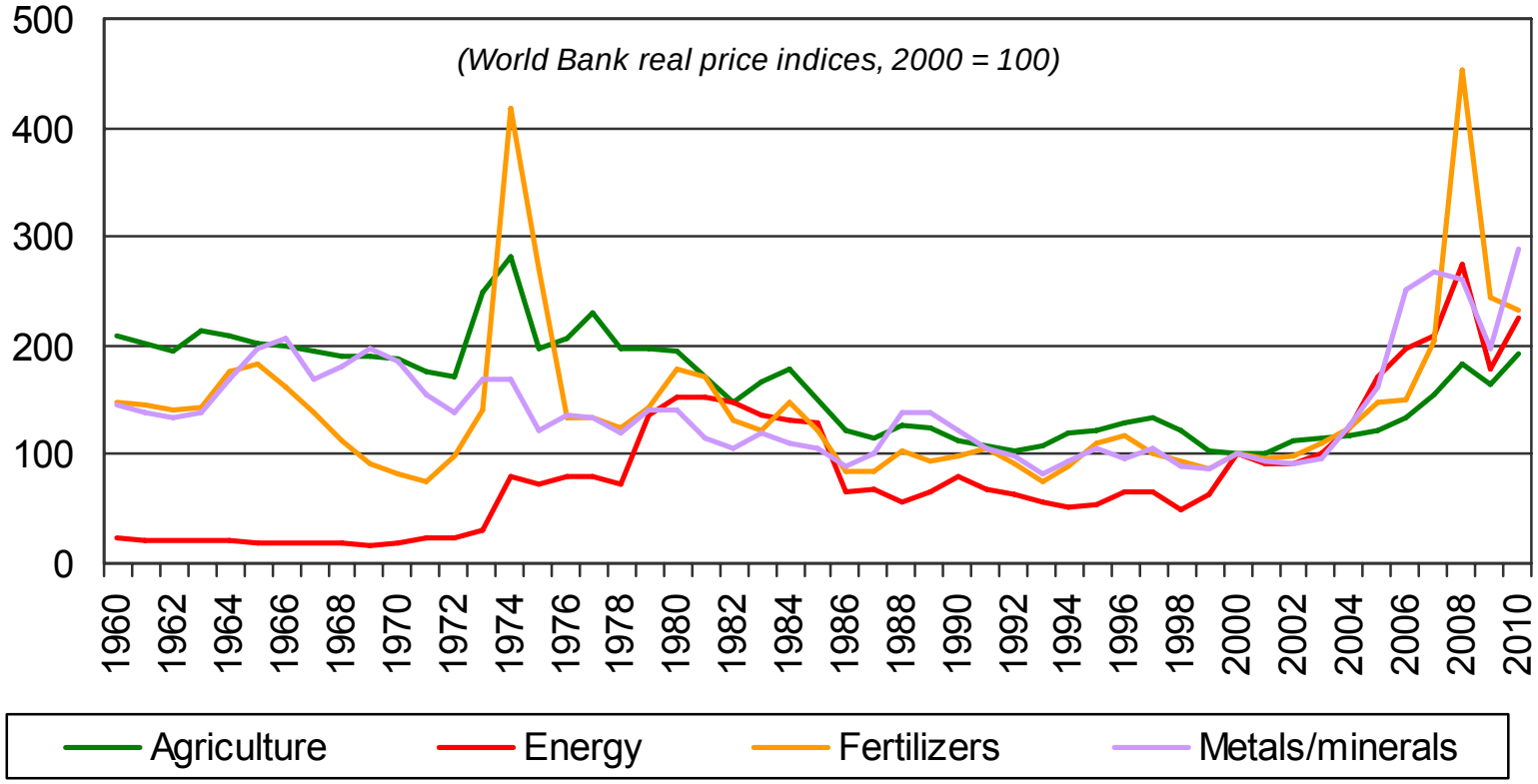

… e volatilità dei prezzi

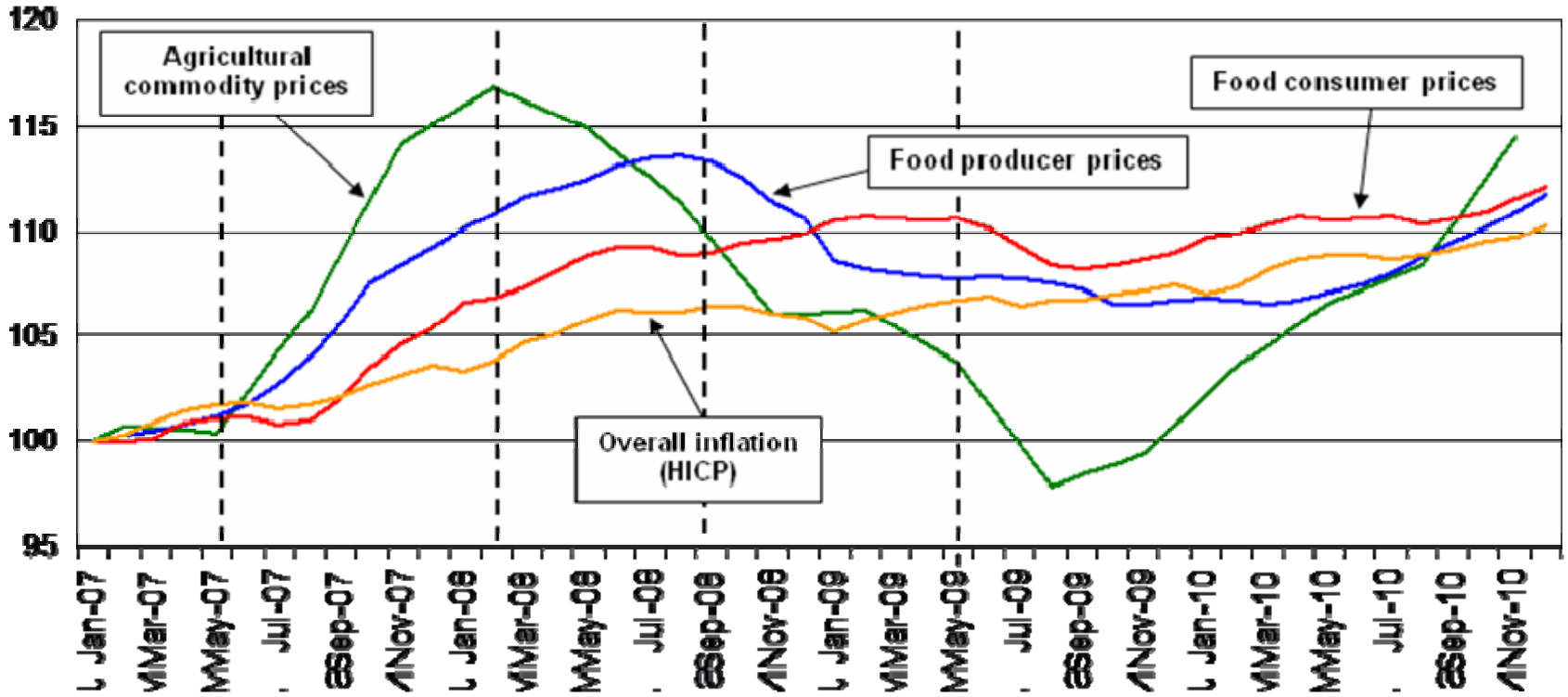

Le questioni chiave cui la nuova pac dovrà rispondere (Europa 2020)

- Crescita intelligente – aumentare l'efficienza delle risorse e migliorare la competitività grazie alla conoscenza e all'innovazione tecnologica, sviluppando prodotti di qualità e ad alto valore aggiunto.
- Crescita sostenibile – mantenere la base per la produzione di prodotti alimentari, assicurare una gestione sostenibile delle terre, fornire beni pubblici ambientali, lottare contro la perdita di biodiversità.
- Crescita inclusiva – sviluppare il potenziale economico delle zone rurali, i mercati e l'occupazione locale, accompagnare il processo di ristrutturazione dell'agricoltura e sostenere il reddito degli agricoltori.

La PAC verso il 2020 (COM 672/5 2010)

La pac deve essere più orientata alla crescita.

1. **Sicurezza dell'approvvigionamento alimentare**

   (soddisfare la crescente domanda, fornire un'ampia scelta di prodotti di alta qualità e promuovere la competitività del settore agricolo che si trova ad operare in un mercato sempre più caratterizzato da un elevato livello di incertezza e volatilità);

2. produzione di **beni pubblici** segnatamente a valenza ambientale (paesaggio, tutela della biodiversità);
3. **vitalità** delle **zone rurali** (settore agricolo dinamico e competitivo).

Quali parametri per una nuova redistribuzione delle risorse?

- LA SUPERFICIE AGRICOLA E' L'UNICO PARAMETRO DI RIPARTO DELLE RISORSE …

La dotazione finanziaria

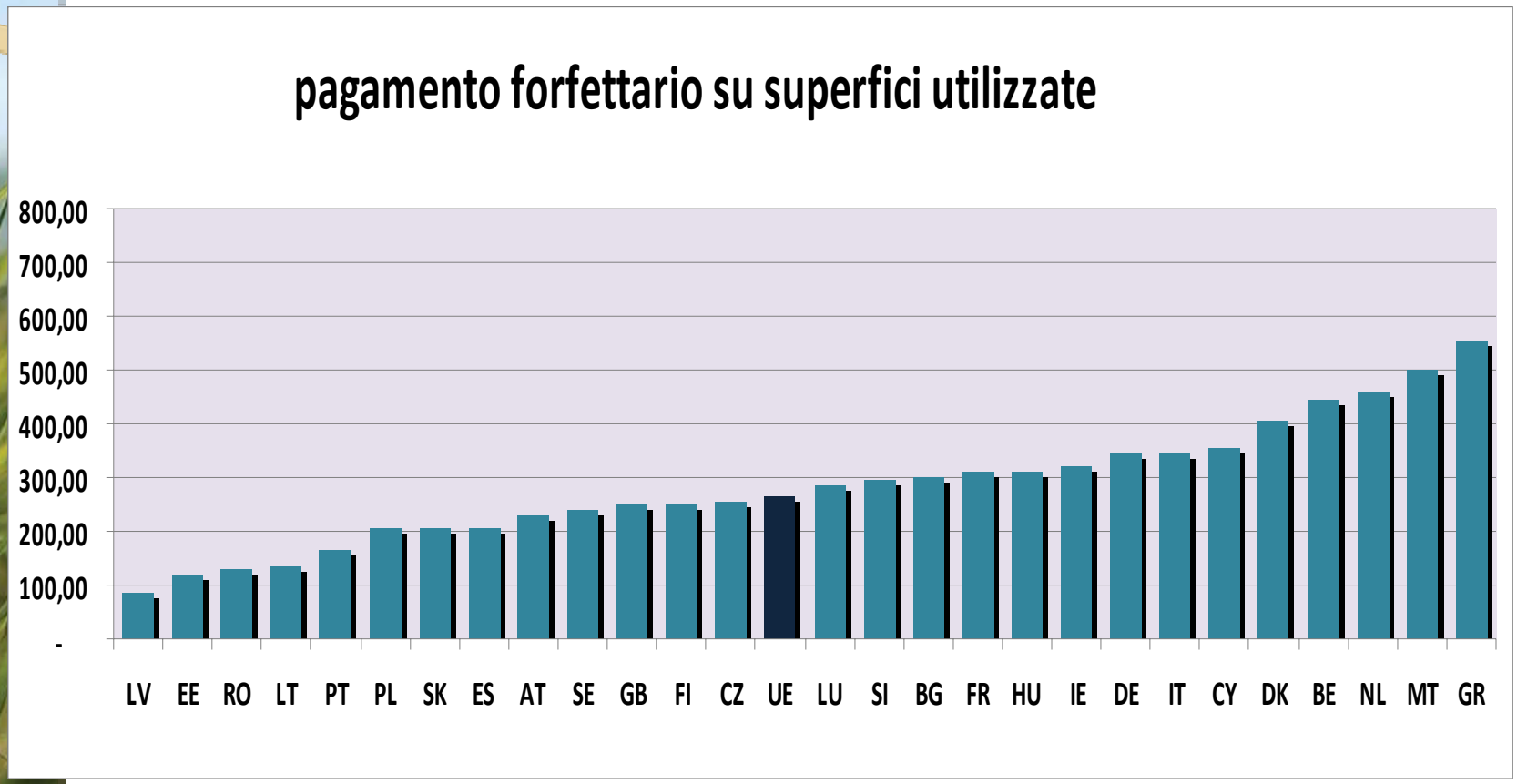

Fonte. Mipaaf

Redistribuzione dei pagamenti diretti in relazione alle superfici

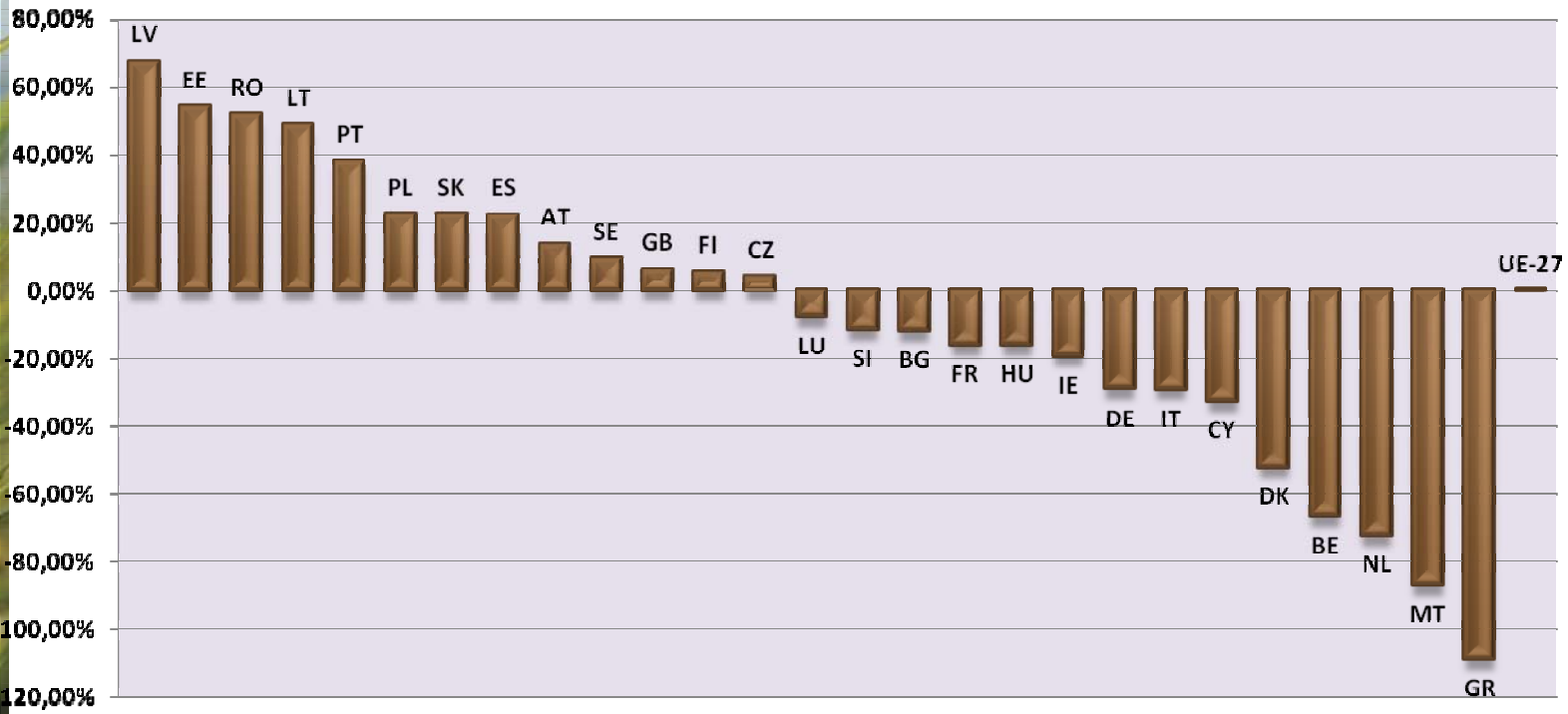

Fonte: Mipaaf

Scostamento % per superficie e per PLV

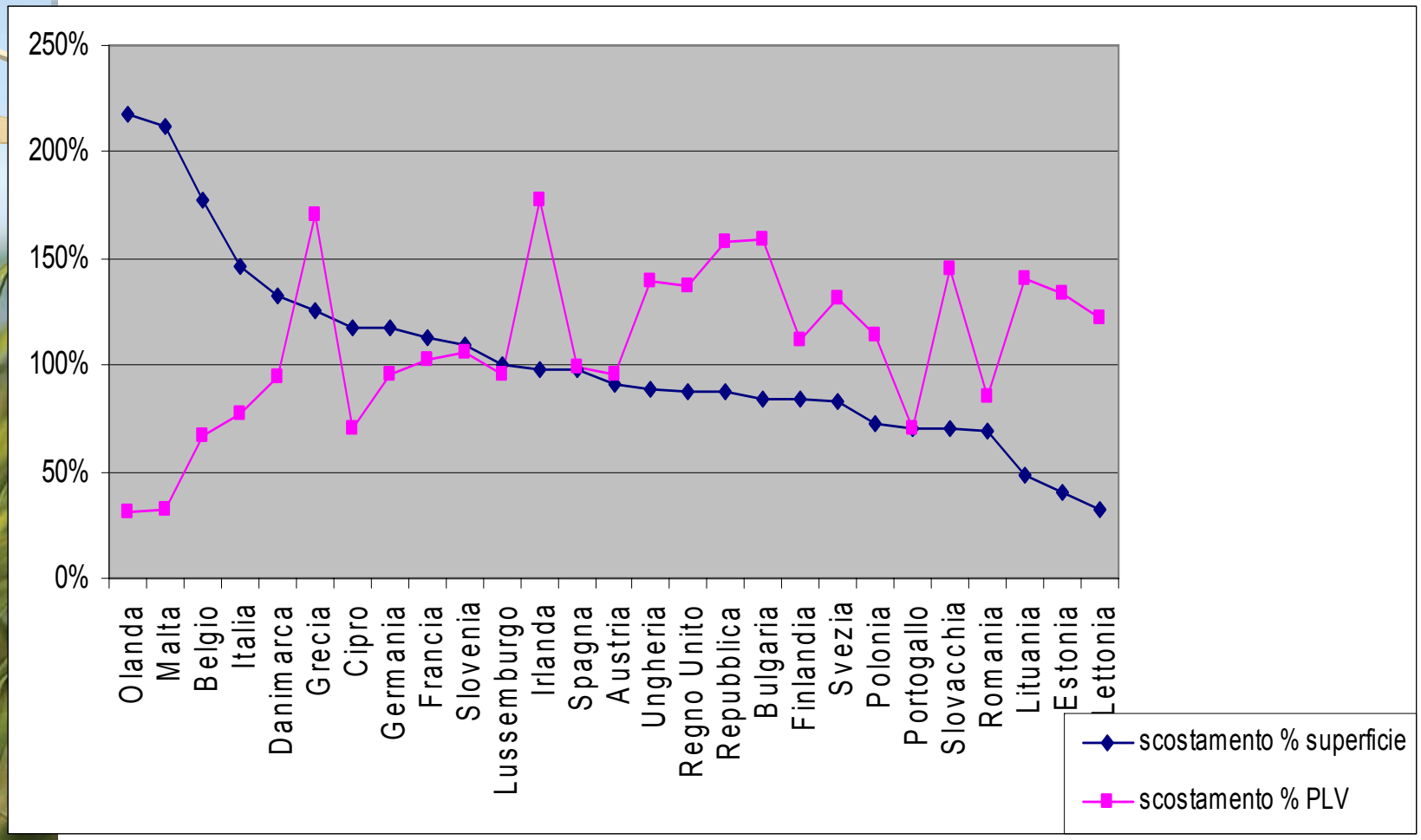

Fonte Mipaaf

Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020

- *Bilancio pluriennale che definisce massimali di spesa per settori e per anni;*
- *Negoziato complesso;*
- *Valore politico oltre che economico;*
- *La proposta della COM, i negotiating box della presidenza, la posizione del PE, l'accordo di febbraio, accordo di giugno e approvazione dei testi dei Regolamenti della nuova PAC*

Richieste dei nuovi Stati Membri

I 12 nuovi Stati membri (ex PECO) richiedono un trattamento più equo e una nuova redistribuzione delle risorse.

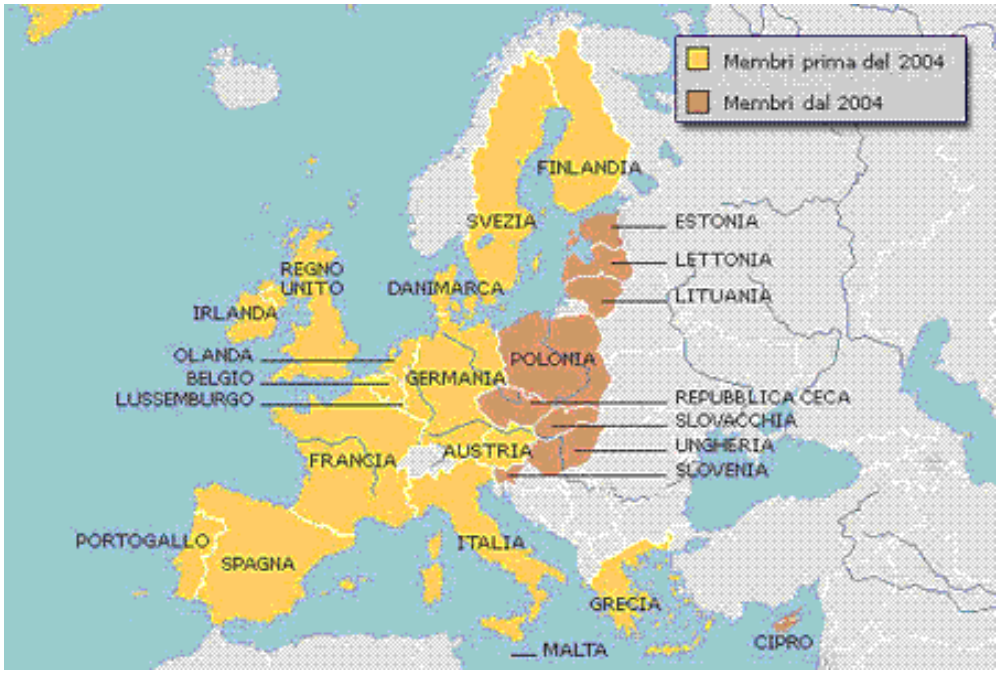

2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
2007: Bulgaria e Romania
Questo processo è stato completato il 1° luglio 2013 con l'adesione della Croazia

La strada percorsa..

Inizio del negoziato MFF: <u>Giugno 2011</u>

Negoziato complesso, condotto in parallelo con il negoziato sulla riforr

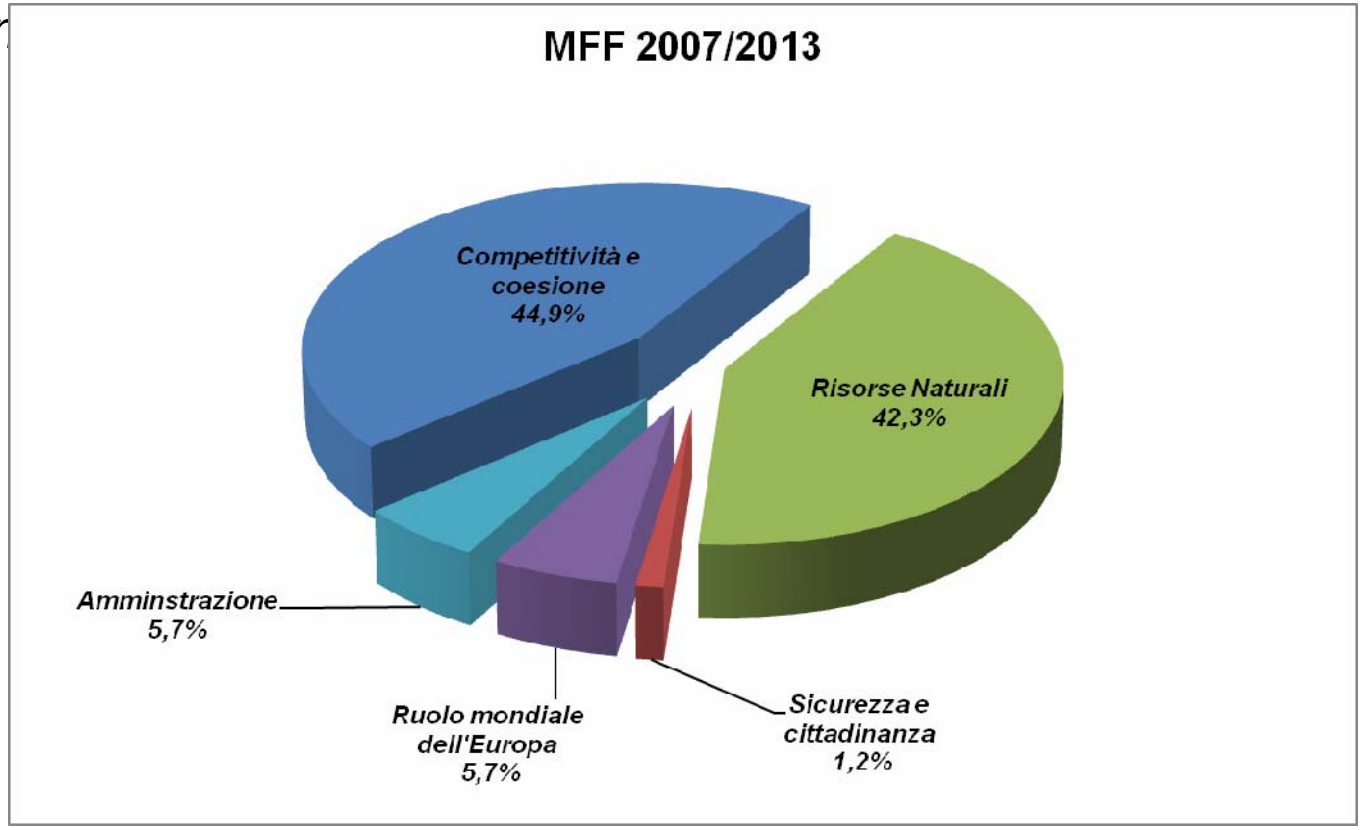

L'agricoltura rappresenta uno dei punti cardine dell'intero negoziato.

Due opposte visioni del Budget Comunitario: la posizione del Parlamento Europeo

- *Consiglio Europeo* → risanamento dei conti pubblici

- *Parlamento Europeo* → *incremento del Budget Ue o mantenimento del livello di spesa del periodo precedente*

Approcci opposti politica → *Impasse*

Le tappe del negoziato – dove siamo arrivati

- Proposta Commissione (giugno 2011);
- *Negotiating Box* presidenza danese;
- *Negotiating box* presidenza Cipriota;
- *Negotiating Box* Van Rompuy (29 Ottobre 2012);
- Il *Negotiating Box* Van Rompuy (13 Novembre 2012) e mancato accordo nel vertice dei Capi di Stato;
- 7/8 febbraio 2013: accordo del Consiglio Europeo sul QFP
- 13 marzo: risoluzione del PE, contraria al QFP proposto dal Consiglio;
- Aprile-giugno: *triloghi* Commissione-Consiglio-PE;
- 24-26 giugno: accordo tra Consiglio, Commissione e PE sulla PAC esclusi i punti contenuti nel QFP;
- 27 giugno: accordo dei Presidenti di Commissione, PE e Consiglio sul QFP 2014-2020, in base all'accordo del Consiglio del febbraio 2013, con le integrazioni richieste dal PE;
- Luglio: il PE recepisce l'accordo e rinvia all'autunno l'approvazione del QFP in forma di regolamento;
- 24 settembre: accordo sulla nuova PAC, compresi i temi rimasti in sospeso e legati al QFP;
- 30 settembre: approvazione in COMAGRI dei testi dei regolamenti per la nuova PAC.

Le tappe del negoziato – le prossime tappe

- Settembre-novembre 2013: stesura e discussione in gruppo esperti degli ***atti delegati*** (regolamento PD) che si dovranno concludere entro la prima metà di novembre;
- Novembre 2013: possibile voto in Plenaria ed in Consiglio e possibile consenso del Parlamento in Plenaria sul QFP
- Novembre – dicembre: stesura e discussione in gruppo esperti degli ***atti di esecuzione*** (regolamento PD) ;
- Fine dicembre: pubblicazione dei regolamenti
- 1 gennaio 2014: entrata in vigore del QFP 2014-2020, del regolamento sullo Sviluppo rurale e del regolamento sull'OCM Unica ad eccezione, per quest'ultimo, delle proroghe previste dall'art. 165
- Marzo 2014: pubblicazione atti delegati e di esecuzione relativi al regolamento Pagamenti diretti
- 1 agosto 2014: notifica alla Commissione delle scelte nazionali di implementazione
- 1 gennaio 2015: entrata in vigore del nuovo regime di Pagamenti diretti

La posizione italiana

Esigenza dell'**Italia** all'avvio del negoziato:

→ *ridurre il deficit sul saldo netto.*

La linea negoziale seguita dall'Italia:

- favorevole al mantenimento del bilancio (posizione politicamente di rilievo in quanto Paese contributore netto)
- preservare i rientri economici;
- ridurre il livello di contribuzione.

L'accordo dell'8 Febbraio: il Quadro Finanziario per il 2014/2020

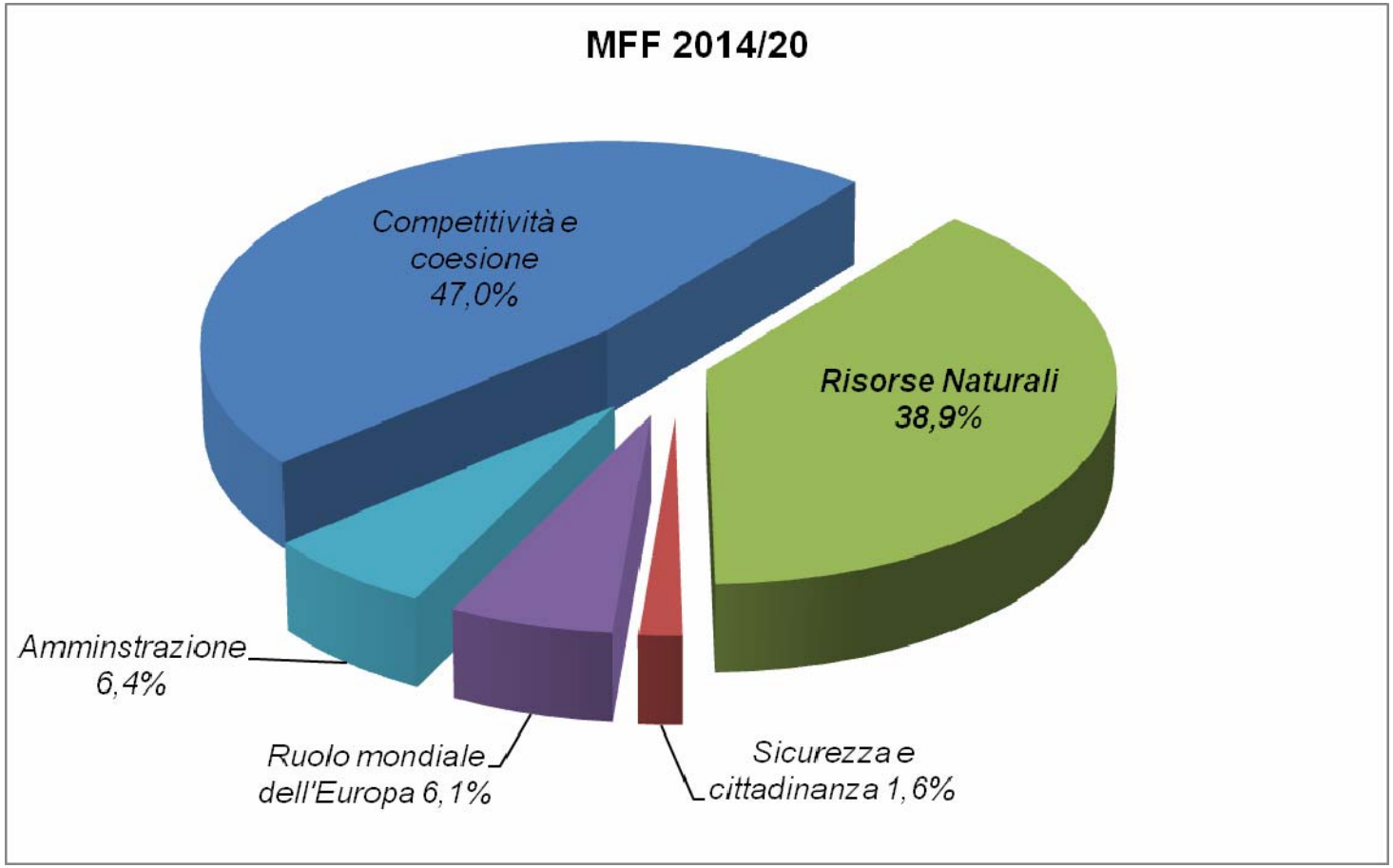

Il quadro finanziario pluriennale 2014/2020 nel dettaglio

QFP 2014/20 accordo 8/02/13

(Prezzi 2011)

		Milioni di €	%
RUBRICA 1:	**Competitività e coesione**	**450.763**	**47,0%**
di cui:	*1.a - Competitività per la crescita e l'occupazione*	*125.614*	
	1.b Coesione economica, sociale e territoriale	*325.149*	
	Aiuti a favore degli indigenti (interno al FSE)	*2.100*	
RUBRICA 2:	**Risorse Naturali**	**373.179**	**38,9%**
di cui:	*Misure di mercato e aiuti diretti*	*277.851*	
	Sviluppo rurale	*84.936*	
	TOTALE I° e II° PILASTRO (PAC)	*362.787*	
	Life+, Pesca, agenzie, margini ed altro	*10.392*	
RUBRICA 3:	**Sicurezza e cittadinanza**	**15.686**	**1,6%**
RUBRICA 4:	**Ruolo mondiale dell'Europa**	**58.704**	**6,1%**
RUBRICA 5:	**Amministrazione**	**61.629**	**6,4%**
RUBRICA 6:	**Compensazioni**	**27**	
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO		**959.988**	**100%**

L'andamento del negoziato

Uno dei punti più controversi: la redistribuzione delle risorse della PAC tra gli stati.

Tale aspetto è tanto più complesso se si considera simultaneamente la situazione dei singoli Stati Membri in termini di saldi netti.

L'accordo può essere visto come un compromesso politico che prende in considerazione in modo **complessivo il primo pilastro** (nel quale è inserita la *Convergenza dei pagamenti diretti tra gli Stati Membri*) **e lo Sviluppo Rurale**.

La posizione italiana sulla PAC

Europa 2020 (3 Marzo 2010) → ***"Crescita"*** *intelligente, sostenibile e inclusiva*

Quali parametri? La superficie... ?

- Maggiore attenzione all'occupazione
- Popolazione rurale
- Produttività
- Ricambio generazionale
- Gestione del rischio in agricoltura

Il risultato complessivo: miglioramento del saldo netto

SALDI NETTI BILANCIO UE ITALIA E ALTRI STATI MEMBRI

CONSIGLIO EUROPEO

Criterio di cassa Metodo "Operating Budgetary Balance"

STATI MEMBRI	MFF 2007/2013		MFF 2014/2020 Conclusions 7-8 Feb. 2013	
	Saldo medio annuo 2007/2011		Saldo medio annuo	
	(% su RNL)	(miliardi di euro, prezzi 2011)	(% su RNL)	(miliardi di euro, prezzi 2011)
Paesi Bassi	-0,32	-1,9	-0,39	-2,6
Svezia	-0,28	-1,0	-0,33	-1,4
Germania	-0,32	-8,4	-0,38	-10,6
Danimarca	-0,30	-0,7	-0,31	-0,8
Francia	-0,25	-5,1	-0,33	-7,3
Regno Unito	-0,20	-3,8	-0,33	-6,5
Austria	-0,2	-0,6	-0,26	-0,8
Finlandia	-0,22	-0,4	0,26	-0,5
Italia	**-0,28**	**-4,5**	**-0,23**	**-3,8**
Belgio	-0,34	-1,3	-0,19	-0,8
Spagna	0,28	3,1	0,13	1,4

La PAC post 2013

- **Convergenza interna**
- ***Nuova componente greening***

L'architettura del nuovo sistema di **Pagamenti Diretti**

Regressività solo su Pagamento di base	
Pagamento di base	
Pagamento zone svantaggiate	Max 5%
Aiuti accoppiati	Max 15%
Pagamento giovani	Max 2%
Pagamento redistributivo	Max 30%
Pagamento greening	30%

OPPURE

Schema piccoli agricoltori

Le scelte nazionali in ordine di priorità

Tema	Scelte nazionali	Da notificare
1. Definizioni (art. 4)	Definizione di attività minima agricola e dei boschi cedui a rotazione rapida. **Obbligatorio.** Inclusione dei pascoli magri nella definizione di pascolo permanente. **Facoltativo.**	Entrata in vigore del regolamento
2. Agricoltore attivo (art. 9)	Erogare pagamenti diretti soltanto agli agricoltori attivi. **Obbligatorio.** Ampliare la lista di soggetti da escludere. **Facoltativo.** Fissare la soglia sotto la quale sono comunque considerati attivi. **Obbligatorio.**	01/08/2014
3. Flessibilità tra pilastri (art. 14)	Trasferire risorse dai Pagamenti Diretti allo Sviluppo Rurale (e viceversa) per la misura massima del 15% del massimale. **Facoltativo.**	31/12/2013
4. Aree svantaggiate (art. 34)	Destinare fino al 5% del massimale nazionale al pagamento per le aree svantaggiate. **Facoltativo.**	01/08/2014
5. Greening (artt. 29-33)	Decidere se applicare il pagamento a livello regionale; scegliere le pratiche equivalenti e gli schemi di certificazione nazionale o regionale; stabilire quali superfici possono essere considerate EFA.	01/08/2014
6. Giovani agricoltori (art. 36)	Destinare fino al 2% del massimale al pagamento supplementare per i giovani agricoltori. **Obbligatorio.**	01/08/2014

Tema	Scelte nazionali	Da notificare
7. Regionalizzazione (art. 20)	Applicare il pagamento di base a livello regionale, definendo le regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. **Facoltativo.**	31/07/2014
8. Requisiti minimi (art. 10)	Aumento dei requisiti minimi (da 100 euro a 400 euro e da 1 ettaro a 0,5 ettari). **Facoltativo.**	Entrata in vigore del regolamento
9. Dichiarazione degli ettari ammissibili (art. 26)	Lo SM deve fissare la data entro la quale l'agricoltore deve avere a disposizione le superfici dichiarate in domanda.	Entrata in vigore del regolamento
10. Prima assegnazione dei titoli (art. 21)	Concedere titoli anche agli agricoltori che non hanno presentato domanda nel 2013, ma svolgevano l'attività agricola. **Facoltativo.**	01/08/2014
11. Calcolo del valore del titolo - convergenza interna (art. 22)	L'Italia deve scegliere uno dei tre modelli per il calcolo annuale del valore del titolo. **Obbligatorio.**	01/08/2014
12. Pagamento redistributivo (art.28g)	Destinare fino al 30% del massimale nazionale fino ai primi 30 ettari delle aziende. **Facoltativo.**	1 agosto di ogni anno

Tema	Scelte nazionali	Da notificare
13. Sostegno accoppiato volontario (art. 38)	Utilizzare fino al 15% del massimale per pagare aiuti accoppiati a determinati settori. **Facoltativo.**	01/08/2014
14. Schema piccoli agricoltori (art. 47)	Prevedere uno schema per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore. **Facoltativo.**	01/08/2014
15. Regressività dei pagamenti (art. 11)	Scegliere la percentuale di taglio dei pagamenti di base superiori a 150.000 euro. **Obbligatorio.**	01/08/2014
16. Riserva nazionale o regionale (art. 23)	Costituire riserve regionali. **Facoltativo.** Utilizzare la riserva per diversi scopi. **Opzionale.**	Entrata in vigore del regolamento
17. Trasferimento dei titoli (art. 27)	Se non si applica il massimale regionale, decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o attivati solo all'interno di una stessa regione, eccetto i casi di eredità effettiva o anticipata. **Facoltativo.**	Entrata in vigore del regolamento
18. Attivazione dei diritti all'aiuto (art. 25)	Stilare una lista di superfici da escludere in quanto utilizzate prevalentemente per attività non agricole e applicare un coefficiente di riduzione per convertire le superfici a pascolo magro in ettari ammissibili. **Facoltativo.**	Entrata in vigore del regolamento

1. Definizioni (art. 4)

Regola generale

Per *attività agricola* si intende:

1. La produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli inclusi la raccolta, la mungitura, il miglioramento genetico e il mantenimento di animali per scopi agricoli; oppure
2. il mantenimento dell'area agricola in uno stato che la rende adatta al pascolo o alla coltivazione senza alcuna particolare azione preparatoria che vada oltre gli ordinari metodi e macchinari agricoli definiti dallo Stato membro sulla base di un framework stabilito dalla Commissione; oppure
3. lo svolgimento di un'attività minima definita dallo Stato membro sulle superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato adatto all'allevamento o alla coltivazione.

Nell'ambito della definizione dei boschi cedui a rotazione rapida, lo Stato Membro definisce le specie arboree del codice NC 06029041 che possono essere considerate tali e il loro ciclo produttivo massimo.

Possibilità per l'Italia

All'interno della definizione di pascolo permanente, includere terreni che possono essere pascolati e che costituiscono pratiche locali consolidate dove erba ed altri foraggi erbacei non sono tradizionalmente predominanti nelle aree a pascolo (pascoli magri).

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento (1 gennaio 2015).

2. Agricoltore attivo (art. 9)

Regola generale

Non sono erogati pagamenti diretti alle persone o gruppi di persone le cui superfici sono naturalmente mantenute in uno stato adatto al pascolo o alla coltivazione e non esercitano su tali aree l'attività minima agricola stabilità dallo Stato Membro.

Non sono erogati pagamenti diretti ad aeroporti, ferrovie, impianti idrici, società immobiliari, terreni dedicati ad attività sportive o ricreative, a meno che non dimostrino che i pagamenti diretti costituiscono almeno il 5% delle entrate da attività non agricole o che l'attività agricola non è insignificante o che l'obiettivo aziendale o attività principale consista nell'attività agricola.

Possibilità per l'Italia

- ampliare la *black list* dei soggetti che non possono essere considerati agricoltori attivi;
- non erogare pagamenti diretti ai soggetti la cui attività agricola rappresenta una parte insignificante della loro attività economica complessiva;
- fissare la soglia (< 5.000 euro) sotto la quale sono considerati comunque agricoltori attivi se esercitano l'attività minima agricola.

Da notificare entro

1 agosto 2014

3. Flessibilità fra pilastri (art. 14)

Regola generale

Lo SM può decidere di trasferire fino al 15% del massimale annuale dai pagamenti diretti al II Pilastro.

La stessa percentuale di risorse può essere trasferita dal II Pilastro ai pagamenti diretti con le medesime modalità.

Possibilità per l'Italia

In caso di trasferimento dai Pagamenti diretti al II Pilastro, è possibile modificare la percentuale di trasferimento delle risorse, con effetto dal 2018. Tale modifica non può essere al ribasso.

In caso di trasferimento dal II Pilastro ai Pagamenti diretti, è possibile rivedere la decisione sulla percentuale per gli anni 2019 e 2020. Tale modifica non può essere al rialzo.

Da notificare entro

31 dicembre 2013 in caso di applicazione dal 2014.

1 agosto 2014 (comunicazione alla Commissione) se lo Stato membro decide di rendere disponibili tali risorse dal 2015.

1 agosto 2017 se lo Stato membro decide di rivedere la percentuale di trasferimento.

4. Pagamento per le aree svantaggiate (art. 34)

Regola generale

Misura facoltativa. Gli SM possono concedere un pagamento agli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designati dagli Stati membri nell'ambito dello Sviluppo Rurale.

Possibilità per l'Italia

- determinare la percentuale di massimale da utilizzare per il pagamento (fino al 5%);
- destinare il pagamento a tutte le aree svantaggiate o ad una parte di esse;
- stabilire un numero massimo di ettari per azienda per i quali può essere erogato l'aiuto, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;
- decidere di applicare il pagamento a livello regionale, purché le regioni siano determinate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, sulla base dei loro vincoli naturali.

Da notificare entro

1 agosto 2014. Entro il 1 agosto 2016, lo SM può riesaminare e notificare alla Commissione eventuali modifiche, che avranno effetto dal 1 gennaio 2017.

5. Greening – Regole generali (art. 29)

Regola generale

Misura obbligatoria. Gli agricoltori devono osservare, su tutti i loro ettari ammissibili, le tre pratiche del *greening* (diversificazione, mantenimento prati permanenti ed EFA) o, in alternativa, adottare determinate pratiche equivalenti o aderire a determinati schemi di certificazione ambientale regionali o nazionali. **Al pagamento sarà destinato il 30% del massimale nazionale**.

Possibilità per l'Italia

- quando risulta appropriato a livello regionale, lo SM può limitare la scelta delle pratiche equivalenti e degli schemi di certificazione nazionale o regionale elencati in apposito allegato del regolamento.
- se lo Stato Membro decide di mantenere una differenziazione dei titoli, può calcolare il pagamento greening come percentuale del valore totale dei titoli attivati dall'agricoltore.
- gli SM che applicano la regionalizzazione possono decidere di applicare il pagamento greening a livello regionale.

Da notificare entro

1 agosto 2014

5. Greening – Mantenimento prati permanenti (art. 31)

Regola generale

Gli agricoltori non possono convertire e non possono arare i prati permanenti designati dagli Stati membri siti su aree coperte dalle direttive Habitat ed Uccelli.

Inoltre, lo Stato membro deve assicurare che le superfici a prato permanente (come definite nel regolamento all'articolo 4.1.h) non diminuiscano più del 5%.

Possibilità per l'Italia

- lo Stato membro può decidere di identificare ulteriori aree sensibili situate al di fuori delle aree sotto le direttive Habitat e Uccelli.
- Lo Stato membro deve decidere di applicare l'obbligo di non diminuire i prati permanenti più del 5% a livello nazionale, regionale o sub-regionale. Inoltre può decidere di applicare tale obbligo a livello di azienda.

Da notificare entro

31 luglio 2014

5. Greening – Ecological Focus Area (art. 32)

Regola generale

Se l'area a seminativi di un'azienda è superiore a 15 ettari, gli agricoltori devono assicurare che un'area corrispondente ad almeno il 5% dell'area a seminativi sia destinata alle EFA. L'agricoltore deve dichiarare anche gli elementi del paesaggio, le fasce tampone, i boschi cedui a rotazione rapida e le aree afforestate.

Possibilità per l'Italia

- stabilire quali superfici, tra quelle elencate nel regolamento, possono essere considerate EFA.
- utilizzare i fattori di conversione elencati in apposito allegato al regolamento per il calcolo degli ettari totali che vanno a costituire l'EFA dell'azienda.
- applicare fino al 50% di EFA a livello regionale per ottenere EFA adiacenti.
- permettere agli agricoltori le cui aziende sono in stretta prossimità di rispettare gli obblighi dell'EFA collettivamente, purché le EFA interessate siano contigue.

Da notificare entro

1 agosto 2014

6. Giovani agricoltori (art. 36)

Regola generale

Misura obbligatoria. Lo SM deve erogare un pagamento supplementare ai giovani agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.

Possibilità per l'Italia

- definire ulteriori criteri di ammissibilità per la definizione di "giovane agricoltore".
- stabilire la percentuale di massimale necessaria per finanziare lo schema (massimo 2%);
- riesaminare, entro il 1 agosto di ogni anno, la percentuale stimata, con effetto dall'anno successivo;
- stabilire le modalità di calcolo del pagamento per i giovani, scegliendo fra tre possibilità.

6. Giovani agricoltori (art. 36)

3 modalità per il calcolo del pagamento unitario:

1. moltiplicare il numero di titoli che l'agricoltore ha attivato per il 25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore;
2. moltiplicare il numero di titoli attivati dall'agricoltore per il 25% del pagamento medio nazionale al 2019;
3. pagamento forfettario per azienda calcolato moltiplicando un dato numero di ettari per il 25% del pagamento medio nazionale per ettaro. Il numero di ettari è dato dal rapporto tra gli ettari ammissibili dichiarati dai giovani agricoltori ed il numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento. Comunque, lo SM può ricalcolare il dato numero di ettari in ogni anno successivo al 2015 in caso di significativi cambiamenti nel numero di giovani agricoltori che chiedono il pagamento e/o nella misura delle aziende dei giovani agricoltori.

Nel calcolo dei punti 1 e 2 si tiene conto di un numero massimo di ettari ammissibili dichiarati o di un numero di titoli attivati pari ad una soglia compresa tra 25 e 90, a scelta dello Stato membro.

Da notificare entro

1 agosto 2014

7. Regionalizzazione (art. 20)

Regola generale

Lo SM può operare una regionalizzazione applicando il pagamento di base a livello regionale. In sostanza l'Italia potrà scegliere fra una regione unica Italia, regioni distinte per caratteristiche omogenee o regioni amministrative.

Le regioni vanno comunque definite sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, come le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo, o la loro struttura istituzionale o amministrativa.

Possibilità per l'Italia

- prevedere modifiche annuali e progressive del massimale regionale secondo steps annuali prestabiliti e criteri oggettivi e non discriminatori.
- decidere di interrompere l'applicazione regionale del pagamento di base a decorrere da una determinata data da esso stabilita. Tale decisione deve essere comunicata alla Commissione entro il 1 agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione della decisione.

Da notificare entro

31 luglio 2014

8. Requisiti minimi (art. 10)

Regola generale

Lo SM non eroga pagamenti diretti in uno dei seguenti casi: se l'ammontare di pagamenti diretti in domanda è inferiore a 100 euro oppure se la superficie ammissibile dell'azienda per cui i pagamenti diretti sono richiesti è inferiore a 1 ettaro.

Possibilità per l'Italia

Modificare le soglie minime fino a 400 euro per i pagamenti richiesti o da concedere e fino a 0,5 ettari per le superfici ammissibili dell'azienda.

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento.

9. Dichiarazione degli ettari ammissibili (art. 26)

Regola generale

L’agricoltore deve dichiarare le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili che sono abbinati ad ogni titolo e che sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non può essere successiva alla data fissata per la modifica delle domande.

Possibilità per l’Italia

In circostanze debitamente motivate, autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento di base per la superficie interessata.

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento.

10. Prima assegnazione dei titoli (art. 21)

Regola generale

I titoli devono essere assegnati agli agricoltori attivi che ne fanno domanda nel 2015, a condizione che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel 2013.

Possibilità per l'Italia

- decidere di assegnare diritti all'aiuto a coloro i quali:

  - nel 2013 non hanno presentato domanda e producevano frutta, ortaggi, patate da consumo e da seme e piante ornamentali, e che destinavano a tali produzioni un'area minima espressa in ettari e/o che hanno coltivato vigneto;

  - nel 2014 hanno ricevuto diritti all'aiuto dalla riserva nazionale;

  - non hanno mai posseduto titoli all'aiuto e dimostrano che al 15 maggio 2013 svolgevano un'attività agricola. Per questa categoria di agricoltori, lo SM può aggiungere criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori.

10. Prima assegnazione dei titoli (art. 21)

Possibilità per l'Italia

- limitare l'assegnazione dei titoli:

  - solo al 35% o 45% delle nuove superfici in più;

  - utilizzando un coefficiente di riduzione per i prati permanenti in aree svantaggiate;

  - escludendo i vigneti o le serre.

- ai fini della definizione dei diritti all'aiuto che possono essere richiesti, modificare la soglia della dimensione minima delle aziende, che per l'Italia può variare da 0,5 a 1 ettaro.

Da notificare entro

1 agosto 2014

11. Convergenza interna (art. 22)

Regola generale

Nel 2015, il valore unitario del titolo in ogni anno di applicazione del regolamento deve essere calcolato dividendo la quota di massimale nazionale o regionale destinata al pagamento di base per il numero di titoli a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati da riserva.

Alternative al calcolo del valore del titolo

1. **Differenziare il valore dei diritti all'aiuto** a partire dal 2015 e per ogni anno, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015. Il passaggio dal valore iniziale (2015) a quello finale (2019) deve essere effettuato attraverso progressioni uguali. **Al massimo nel 2019 tutti i titoli dello SM o delle regioni stabilite devono avere un valore unitario identico.**

2. Stabilire il valore unitario dei titoli nel 2015 e 2019, con la possibilità di calcolare il pagamento greening come una percentuale del valore complessivo dei titoli attivati dall'agricoltore. **I titoli con valore unitario inferiore al 90% del valore medio nazionale al 2019 sono incrementati di un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% di tale valore medio.** L'incremento è finanziato dalla riduzione progressiva dei titoli con valore superiore alla media nazionale 2019.

11. Convergenza interna (art. 22)

Possibilità per l'Italia

In caso di applicazione della prima alternativa:

ai fini del calcolo del valore unitario iniziale, se uno Stato membro decide di applicare il sostegno accoppiato volontario (articolo 38), può tenere conto delle differenze tra il livello di sostegno pagato nel 2014 con l'articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009 e quello da erogare con l'articolo 38.

In caso di applicazione della seconda alternativa:

lo SM può innalzare fino al 100% la percentuale sotto la quale i titoli sono incrementati.

Lo SM può stabilire una perdita massima del 30% del valore unitario iniziale e deve prevedere un pagamento minimo pari al 60% del valore medio nazionale o regionale. Nel caso in cui l'applicazione del pagamento minimo comporti una riduzione maggiore del 30% per i titoli sopra la media, tale pagamento minimo può essere diminuito.

In caso di applicazione della prima o seconda alternativa:

possibilità di determinare il calcolo del valore unitario iniziale attraverso due formule simili, con la differenza che in una delle due si tiene conto anche dei titoli speciali. A riguardo si vedano i punti a) e b) dell'articolo 22.3.

Da notificare entro

1 agosto 2014

12. Pagamento redistributivo (art. 28g)

Regola generale

Misura facoltativa. Lo Stato membro può decidere di destinare fino al 30% del massimale nazionale fino ai primi 30 ettari dell'azienda.

Possibilità per l'Italia

- applicare il pagamento a livello regionale e stabilire una graduazione del numero di ettari, da applicare a tutti gli agricoltori.
- in caso di persone giuridiche o **associazioni di persone fisiche o giuridiche**, decidere di applicare la soglia massima di diritti all'aiuto o ettari ai **singoli membri** delle suddette fattispecie, quando la legislazione nazionale fornisce ai singoli membri di assumere diritti ed obblighi comparabili a quelli di un singolo agricoltore che risulti capo azienda, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche, sociali e di tassazione, sempre che essi abbiano contribuito a rafforzare le strutture agricole.
- se si applica il pagamento redistributivo e si utilizza per esso almeno il 5% del massimale nazionale, si può decidere di non applicare la riduzione progressiva.

Da notificare entro

1 agosto di ogni anno di applicazione del regolamento, con entrata in vigore dall'anno successivo.

13. Sostegno accoppiato volontario (art. 38)

Regola generale

Misura facoltativa*. L'Italia può utilizzare fino al 13% del massimale per erogare pagamenti accoppiati in favore di una lista di settori definita dal regolamento:

cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

N.B: Il sostegno può essere erogato solamente verso quei settori o a quelle regioni nei quali certi tipi di agricoltura o specifici settori mostrano difficoltà e sono particolarmente importanti per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

Il pagamento assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici o rese fisse o di un numero fisso di capi.

* Per far fronte agli accordi internazionali (WTO)

13. Sostegno accoppiato volontario (art. 38)

Possibilità per l'Italia

- Innalzare fino al 15% la quota di massimale, purché almeno il 2% delle risorse sia destinato al sostegno della produzione delle colture proteiche.
- Entro il 1 agosto 2016, lo SM può riesaminare le decisioni in merito alle disposizioni finanziarie e decidere, con effetto dal 2017 di:

  - lasciare inalterata, aumentare o diminuire la percentuale di massimale nazionale fissata per finanziare il pagamento accoppiato;

  - modificare le condizioni per l'erogazione del sostegno;

  - cessare di pagare il sostegno accoppiato volontario.

Da notificare entro

1 agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del pagamento.

14. Schema per i piccoli agricoltori (art. 47)

Regola generale

Lo SM può prevedere un pagamento per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore.

Possibilità per l'Italia

- scegliere fra tre modalità di calcolo del pagamento.
- includere automaticamente all'interno dello schema gli agricoltori che riceverebbero un ammontare di pagamenti diretti inferiore all'importo massimo stabilito dallo SM per lo schema dei piccoli, a meno che essi non decidano di ritirarsi dallo schema entro la data fissata dallo SM di cui al precedente punto.
- fissare la data entro la quale l'agricoltore può presentare domanda per l'accesso al regime dei piccoli agricoltori. Tale data non potrà essere anteriore all'ultimo giorno disponibile per la presentazione delle domande per il pagamento di base fissata dallo Stato Membro per il 2015, e comunque non successiva al 15 ottobre 2015.

Da notificare entro

1 agosto 2014

14. Schema per i piccoli agricoltori (art. 47)

3 modalità per il calcolo del pagamento per beneficiario:

1. 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario, stabilito in base al massimale per il 2019 e il numero di agricoltori che dichiareranno ettari ammissibili nel 2015;
2. pagamento medio nazionale per ettaro moltiplicato per il numero di ettari (massimo 5), stabilito in base al massimale per il 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;

In questi due casi il premio per beneficiario sarà compreso tra 500 euro e 1.250 euro e deve essere arrotondato per eccesso o per difetto se l'ammontare non è compreso in tale intervallo.

3. un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere calcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015. Il premio per beneficiario dovrà essere fissato dallo SM e compreso tra 500 euro e 1.250 euro. Se l'ammontare è inferiore a 500 euro, lo SM può decidere di arrotondarlo fino a 500 euro.

15. Regressività dei pagamenti (art. 11)

Regola generale

Misura obbligatoria. Lo SM deve ridurre di almeno il 5% i pagamenti di base per la parte eccedente 150 000 euro.

Possibilità per l'Italia

- decidere di escludere dal calcolo dell'ammontare di pagamenti di base oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all'attività agricola, incluse le tasse ed i contributi previdenziali.
- se si applica il pagamento redistributivo e si utilizza per esso almeno il 5% del massimale nazionale, lo SM ***può decidere di non applicare la riduzione progressiva***.
- in caso di persone giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche, lo SM può decidere di applicare le trattenute alle relative persone fisiche se la norma nazionale consente loro di assumere obblighi comparabili a singoli agricoltori.

Da notificare entro

Lo Stato membro comunica alla Commissione entro il 1 agosto 2014 le fasce di riduzione, le percentuali e gli importi derivanti dall'applicazione di questo articolo, dal 2015 al 2019.

16. Riserva nazionale o regionale (art. 23)

Regola generale

Ogni Stato membro deve istituire una riserva nazionale. A questo scopo, nel primo anno di applicazione del pagamento di base, lo SM opera una riduzione lineare del massimale nazionale per il pagamento di base per finanziare la riserva.

Lo SM deve assegnare i diritti da riserva in via prioritaria ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano l'attività agricola.

Possibilità per l'Italia

- in alternativa alla riserva nazionale, lo SM può costituire riserve regionali;
- lo Stato Membro può aggiungere ulteriori requisiti alla definizione dei giovani agricoltori e degli agricoltori che iniziano l'attività agricola, rispetto a quelli individuati dalla Commissione;
- nell'assegnare i diritti da riserva in via prioritaria ai giovani agricoltori ed agli agricoltori che iniziano l'attività agricola, agli agricoltori delle zone svantaggiate ed agli agricoltori che ne hanno diritto in base a decisioni giudiziarie o atti amministrativi definitivi, lo SM può o assegnare nuovi titoli o aumentare il valore di tutti i diritti dell'agricoltore fino al valore medio nazionale o regionale;

16. Riserva nazionale o regionale (art. 23)

- decidere che la riserva possa essere utilizzata per:

- assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare l'abbandono delle terre e compensarli per specifici svantaggi;

- assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata impedita l'assegnazione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;

- incrementare il valore di tutti i titoli che hanno diritto al pagamento di base se la riserva eccede lo 0,5% del massimale sempre che rimangano disponibili le risorse per finanziare i nuovi e i giovani agricoltori, per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare l'abbandono delle terre e compensarli per specifici svantaggi e per assegnare diritti agli agricoltori che ne hanno diritto in base a decisioni giudiziarie o atti amministrativi definitivi;

- garantire il pagamento per i giovani agricoltori e per lo schema dei piccoli agricoltori.

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento (1 gennaio 2015).

17. Trasferimento dei titoli (art. 27)

Regola generale

I titoli possono essere trasferiti solamente ad agricoltori attivi, eccetto in caso di trasferimento da eredità effettiva o anticipata.

In caso di regionalizzazione, i titoli possono essere trasferiti o attivati solamente all'interno della stessa regione, eccetto in casi di eredità effettiva o anticipata.

Possibilità per l'Italia

Se non si applica la regionalizzazione, l'Italia può decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o attivati solo all'interno di una stessa regione, eccetto i casi di eredità effettiva o anticipata. La regione dovrà essere definita ad un livello territoriale appropriato sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Tali regioni devono essere definite ad un appropriato livello territoriale sulla base di criteri oggettivi e in modo da assicurare parità di trattamento fra agricoltori e da evitare distorsioni di mercato e della competizione.

Se i titoli sono trasferiti senza terra, l'Italia può decidere che parte dei titoli trasferiti sia riversata nella riserva nazionale o regionale o che il loro valore unitario sia ridotto in favore della riserva nazionale o regionale.

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento.

18. Attivazione dei diritti all'aiuto (art. 25)

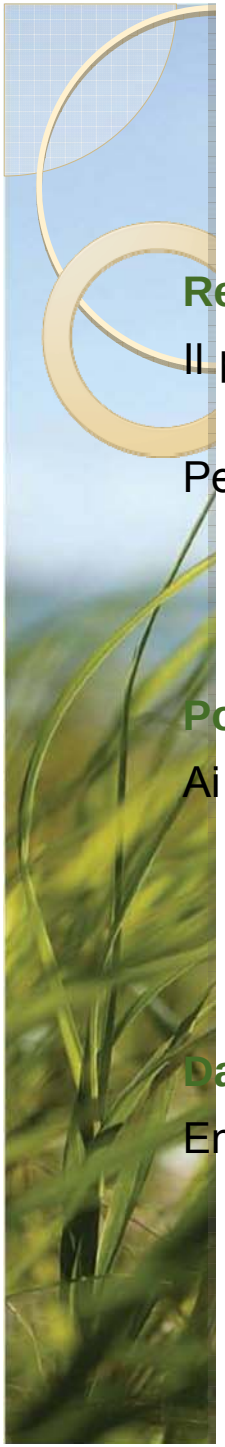

Regola generale

Il pagamento di base è erogato agli agricoltori previa attivazione di almeno un titolo per ettaro ammissibile nello Stato membro dove il titolo è assegnato.

Per *ettaro ammissibile* si intende ogni area dell'azienda che viene usata per attività agricole o, nel caso in cui l'area sia usata anche per attività non agricole, che viene utilizzata prevalentemente per attività agricole.

Possibilità per l'Italia

Ai fini della definizione di ettaro ammissibile, gli Stati Membri possono stilare una lista di superfici da escludere in quanto utilizzate prevalentemente per attività non agricole. Inoltre può applicare un coefficiente di riduzione per convertire le superfici a pascolo magro in ettari ammissibili.

Da notificare entro

Entrata in vigore del regolamento.

OCM unica – gli obiettivi generali

- Favorire un ***maggior orientamento al mercato*** delle agricolture e degli agricoltori, in un contesto di crescente competizione internazionale;

- Fornire una ***rete di sicurezza*** agli stessi agricoltori europei, che operano in presenza di crescenti incertezze di mercato.

Si consolida la revisione della politica di mercato avviata con la riforma Fischler e con l'Health check.

OCM unica – I punti centrali

1. Riconoscimento del ruolo centrale delle ***Organizzazioni di Produttori*** e delle ***Organizzazioni interprofessionali*** che interesseranno tutti i settori;
2. Modifica, razionalizzazione ed estensione degli ***strumenti di intervento pubblico*** e gli ***aiuti allo stoccaggio privato***;
3. Creazione di un ***fondo di riserva*** per far fronte alle crisi di mercato;
4. Ridefinizione del sistema produttivo del vino attraverso un sistema di autorizzazioni
5. Definizione delle modalità per il superamento dei vincoli quantitativi (quote) per latte, e proroga delle quote zucchero;
6. Conferma dei programmi ***"frutta nelle scuole"*** e ***"latte nelle scuole"***;
7. Eliminazione dei sostegni per il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e trasformato in caseina e caseinati.

OCM unica
OP e AOP ortofrutta e gestione delle crisi

In merito alla gestione delle crisi i programmi operativi possono prevedere l'attivazione delle seguenti misure:

- ritiro dal mercato:
- raccolta prima della maturazione o mancata raccolta;
- promozione e comunicazione;
- iniziative di formazione;
- assicurazione del raccolto;
- sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

Possibilità di contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

OCM unica
Intervento pubblico ed aiuto allo stoccaggio privato

Restano i due strumenti classici di intervento sul mercato:

- Intervento pubblico (ritiri di mercato)
- Aiuto all'ammasso privato

Per facilitarne l'applicazione sono state apportate modifiche per il settore delle carni e per il settore lattiero-caseario; a quest'ultimo si aggiungono, inoltre, le novità apportate con il pacchetto latte che verrà incorporato nel regolamento dell'OCM unica al fine di migliorare e potenziare il potere contrattuale degli agricoltori.

Novità:

- possibilità di intervento per il grano duro e aiuti all'ammasso privato per i formaggi DOP a pasta dura;
- programmazione dell'offerta anche nel settore dei prosciutti

OCM unica
L'intervento pubblico

	Periodo di intervento	Apertura intervento	Limiti e modalità di acquisto	Soglie di riferimento**
Grano tenero	01/11 - 31/05	Deve essere aperto	3 mio t. a prezzo fisso, poi gara	101,31 €/t
Grano duro	Come sopra	Può essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t
Orzo	Come sopra	Può essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t
Mais	Come sopra	Può essere aperto da C.	Gara	101,31 €/t
Risone	01/04 - 31/07	Può essere aperto da C.	Gara	150 €/t
Carni bovine	Sempre	Può essere aperto da C. se prezzo di mercato < 85% di 2224 €/t	Gara	-
Burro	01/03 - 30/09	Deve essere aperto	Da stabilire con procedura articolo 43(3) TFUE *	246,39 € / 100 kg
Latte scremato in polvere	01/03 - 30/09	Deve essere aperto	Da stabilire con procedura articolo 43(3) TFUE	169,80 € / 100 kg

* Per il burro è stabilito che il quantitativo da ritirare a prezzo fisso dovrà essere fissato a 50.000 ton.
** Il regolamento di base prevede che sia il Consiglio attraverso la procedura dell'articolo 43(3) a stabilire i relativi prezzi di intervento.

OCM unica
L'ammasso privato

Prodotti interessati:

- Zucchero bianco
- Olio d'oliva
- Fibre di lino
- Carni bovine fresche o refrigerate, di animali di età superiore a 8 mesi
- Burro ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte vaccino
- Latte vaccino scremato in polvere
- Carni suine
- Carni ovi-caprine
- **Formaggi a pasta dura DOP (Grana Padano e Parmigiano Reggiano)**

OCM unica
Misure eccezionali

La nuova OCM consentirà di disciplinare le turbative di mercato e la perdita di fiducia dei consumatori dovute ai rischi per la saluta pubblica derivanti da malattie degli animali.

Nell'ambito del regolamento orizzontale la copertura delle suddette misure è prevista attraverso la creazione di una riserva per le crisi nel settore agricolo. Tale copertura sarà finanziata annualmente mediante una riduzione delle risorse destinate ai PD; in caso di inutilizzo, le risorse torneranno ai PD nell'anno successivo.

OCM unica
Superamento del sistema delle quote

Fine delle quote nel 2015 ed introduzione di un sistema di autorizzazioni a partire dal 2016

Proroga delle quote fino al 30 settembre 2017

Il regolamento transitorio 2014

L'entrata in vigore nel 2015 del regolamento PD ha reso necessaria la realizzazione di un regolamento transitorio che consenta di:

- Prorogare le misure del Regolamento 73/2009 per garantire continuità dei pagamenti diretti nel 2014
- Prevedere nuovi tetti di bilancio nazionali per tener conto delle riduzioni e della convergenza esterna (disciplina finanziaria)
- Applicare la flessibilità tra pilastri a partire dal 2014, anno di inizio della programmazione di secondo pilastro.
- Prolungare il regime SAPS e gli aiuti nazionali transitori
- Modificare le decisioni riguardanti il sostegno specifico (art. 68)

Calendario

- Votato in COMAGRI il 30 settembre. Durante la votazione non sono stati discussi i testi che sono rimasti invariati;
- Votazione in plenaria a novembre/dicembre;
- Entro il 31 dicembre 2013 lo Stato membro dovrà decidere se, e in che misura, applicare la flessibilità tra pilastri;
- Entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento, lo Stato membro dovrà decidere l'eventuale modifica delle misure dell'articolo 68.

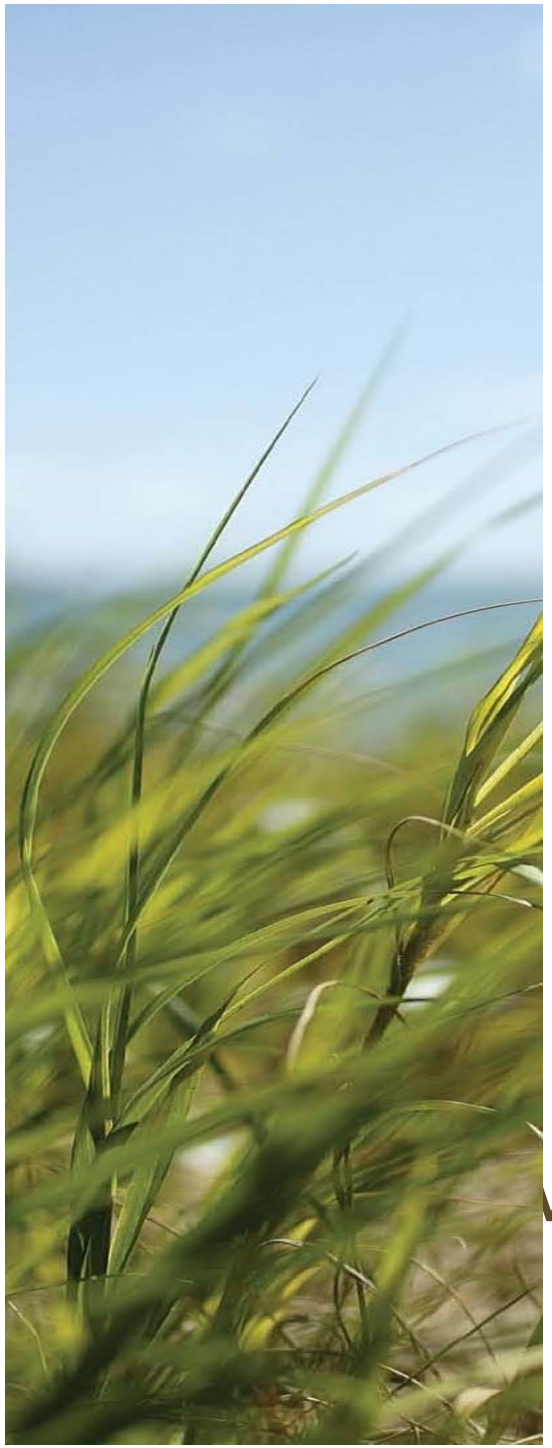

Grazie per l'attenzione.

Felice Assenza

Direttore Generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali